



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERRARI"

Istituto Professionale per i servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato cod. mecc. SARI02901V

Istituto Tecnico settore tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007

Internet: [www.iisferrariibattipaglia.it](http://www.iisferrariibattipaglia.it) -post.cert. [SAIS029007@pec.istruzione.it](mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it) – C.U.U. UFR6ED

Circ. n. 117

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ENZO FERRARI"-BATTIPAGLIA  
Prot. 0011911 del 27/11/2018  
07 (Uscita)

Battipaglia, 26 Novembre 2018

Ai Docenti

Al Personale ATA

All'Ufficio Personale

Al DSGA

Atti

Sito Web

Oggetto:Regolamentazione permessi brevi, permessi personali e permessi previsti da particolari disposizioni di legge.

Si comunicano di seguito alcune indicazioni operative in merito alla fruizione di permessi brevi, permessi personali e permessi previsti da particolari disposizioni di legge, alla luce di quanto previsto dal vigente CCNL 2016/18:

### **Permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**

L'art. 32 del CCNL 2016/18 prevede che :

“1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.”

Nell'ottica di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione delle attività didattiche si ritiene utile che anche il personale docente, che fruisca di permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, predisponga una analoga programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio Personale settore Docenti all'inizio di ogni mese, fatte salve circostanze di necessità ed urgenza nel qual caso la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso .

### **Permessi retribuiti:**

Per il Personale ATA l'art. 31 del CNL 2016/18 sostituisce, l'art. 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo (partecipazione a concorsi od esami, lutto).

Pertanto:

“1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

2. I permessi orari retribuiti del comma 1:

a) non riducono le ferie;

b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;

f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.”

Per il personale docente resta fermo quanto previsto dal comma 2 art. 15 CCNL 2007 che prevede che :”Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”

### **Brevi Permessi:**

In base all'art. 16 del CCNL 2007 :” 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. ....(omissis)

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.”

Pertanto l'Ufficio Personale predisporrà una apposita banca dati in cui vengano registrati tutti i brevi permessi fruiti con specifico riferimento alla data di fruizione, aggiornata con frequenza settimanale.

I recuperi dei permessi fruiti potranno avvenire entro i due mesi lavorativi successivi a quello della loro fruizione in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio (art. 16 comma 3), e in ordine cronologico a partire da quelli fruiti in data più remota.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso(art. 16 comma 3).

Si ricorda infine che :”Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.”(art. 16 comma 4).

Si rinvia infine ad una attenta lettura dell'art. 33 del CCNL 2016/18 per tutte le altre disposizioni previste per il Personale ATA in materia di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

La Collaboratrice del DS

Prof.ssa Licia Criscuolo



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Palma